

# **CITTA' DI SEREGNO**



## **REGOLAMENTO ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI: FONDO INTERNO PER PROGETTAZIONE E ATTI DI PIANIFICAZIONE.-**

**APPROVAZIONE:** G.C. 119 DEL 18.06.01.  
**MODIFICHE:** G.C. 94 DEL 18.05.04.  
G.C. 227 DEL 07.12.04.  
G.C. 213 DEL 11.10.11.

# **REGOLAMENTO ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI**

- Fondo interno per progettazioni e  
atti di pianificazione -**

# INDICE

## CAPO I - finalità

Art. 1 – principi generali

## CAPO II – fondo per la progettazione di opere e lavori pubblici

Art. 2 – ambito oggettivo di applicazione

Art. 3 – soggetti beneficiari

Art. 4 – conferimento degli incarichi

Art. 5 – costituzione del fondo per l'attività di progettazione interna

Art. 5-bis – costituzione del fondo per l'attività di progettazione esterna

Art. 6 – ripartizione del fondo per l'attività di progettazione interna

Art. 7 – liquidazione compensi

Art. 8 – iscrizione professionale

Art. 9 – copertura rischi professionali

## CAPO III – fondo per gli atti di pianificazione

Art. 10 – soggetti beneficiari

Art. 11 – conferimento degli incarichi

Art. 12 – costituzione del fondo

Art. 12-bis – Determinazione della tariffa professionale su cui calcolare l'incentivo

Art. 13 – ripartizione del fondo

Art. 14 – liquidazione compensi

Art. 15 – norme applicabili

Art. 15-bis – Recupero a carico dei privati

## CAPO IV – norme finali

Art. 16 – norma transitoria

Art. 17 – abrogazione di norme

Art. 18 – entrata in vigore del regolamento

## CAPO I

### FINALITA'

#### Art. 1

##### **Principi generali**

1. Al fine di incentivare l'attività di progettazione interna, anche riferita agli strumenti di pianificazione urbanistica, nonché la connessa attività tecnico – amministrativa, ed al fine di conseguire maggiori livelli di efficacia (risultati/obiettivi), efficienza (risorse/risultati) ed economicità dell'azione amministrativa, è costituito un apposito fondo interno da ripartire tra il personale comunale.<sup>1</sup>

2. Il presente regolamento disciplina la costituzione di tale fondo, nonché i criteri e le modalità per la ripartizione del medesimo.

3. Il presente regolamento disciplina inoltre la costituzione del fondo destinato al personale comunale incaricato in qualità di responsabile unico del procedimento in caso di progettazione esterna.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> **Art. 18, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:**

"1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto".

<sup>2</sup> **Vedasi determinazione 25 settembre 2000 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.**

## CAPO II

### FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

#### Art. 2

##### **Ambito oggettivo di applicazione**

1. Agli effetti della presente disciplina si intendono per opere e lavori pubblici quelli soggetti alla disciplina di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.<sup>3</sup>

2. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi devono avere le caratteristiche definite dalla normativa vigente.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> **Art. 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:**

“Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo (tra gli altri anche “le amministrazioni locali”, n.d.r.) le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento”.

<sup>4</sup> **Art. 16, commi 3, 4 e 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:**

“3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un compito metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i

## Art. 3

### Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo, nel caso di progettazione redatta all'interno del Comune, sono individuati nei dipendenti dell'ente che partecipano o collaborano alle fasi progettuali, di direzione lavori e di collaudo in corso d'opera, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

a) nel personale tecnico assegnato ai settori tecnico LL.PP. e gestione del territorio, qualora lo stesso personale abbia redatto direttamente progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere o lavori pubblici;<sup>5</sup>

b) nel responsabile unico del procedimento di progettazione, affidamento ed esecuzione di un'opera o di un lavoro;<sup>6</sup>

c) nel personale, appartenente anche a settori diversi da quelli indicati alla lettera a), tecnico e amministrativo che collabora per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere del presente comma;<sup>7</sup>

d) nel coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione;<sup>8</sup>

e) nell'incaricato della direzione dei lavori;<sup>9</sup>

---

sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.",

**e articoli dal 15 al 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.**

<sup>5</sup> Vedasi nota 1.

<sup>6</sup> Vedasi nota 1 e art. 7, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:

" I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione",

**e artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.**

<sup>7</sup> Vedasi nota 1.

<sup>8</sup> Vedasi decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i...

<sup>9</sup> Vedasi nota 1.

f) nell'incaricato del collaudo in corso d'opera.<sup>10</sup>

2. Agli effetti della presente disciplina si intendono:

a) per il personale di cui alla lettera a) del precedente comma, il/i progettista/i, così come d'ora in avanti definito/i;

b) per il personale di cui alla lettera c) del precedente comma, il gruppo di lavoro, così come d'ora in avanti definito, che può ricomprendere al suo interno le figure di cui alle altre lettere del precedente comma.

3. Il soggetto beneficiario del fondo, nel caso di progettazione esterna, è identificato nel responsabile unico del procedimento qualora egli sia dipendente comunale.<sup>11</sup>

## Art. 4

### Conferimento degli incarichi

1. I conferimenti degli incarichi ai progettisti interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando di norma un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali.

2. Sulla base di quanto attestato dal dirigente del settore competente alla formazione e allo svolgimento del programma<sup>12</sup> triennale<sup>13</sup>, il Direttore Generale

---

<sup>10</sup> **Vedasi nota 1.**

<sup>11</sup> **Vedasi nota 2.**

<sup>12</sup> **Art. 7, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:**

*"Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 ("Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi", n.d.r.), a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni ("Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza", n.d.r.), o alle società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) e f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale",*

**e artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.**

<sup>13</sup> **Art. 14, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:**

*"L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso".*

nomina il responsabile unico del procedimento di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.<sup>14</sup>

**3.** Entro 15 giorni dalla nomina, il responsabile unico del procedimento di ogni singolo intervento accerta e certifica quanto previsto dall'art. 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni<sup>15</sup>.

**4.** Entro 15 giorni dalla certificazione del responsabile unico del procedimento di cui al comma precedente, nel caso si stabilisca di procedere alla redazione dei progetti attraverso l'utilizzo delle risorse umane tecniche interne all'ente, il dirigente del settore competente alla formazione e allo svolgimento del programma triennale nomina l'equipe di lavoro, tenendo conto dell'avvenuta designazione del responsabile unico del procedimento.

**5.** Con tale atto il dirigente del settore tecnico competente, individua il personale facente parte dell'equipe di lavoro per la progettazione di un'opera, elencando, su apposita scheda, da trasmettere al Direttore Generale e, per conoscenza, al Sindaco ed all'Assessore di competenza:

- a) la descrizione del lavoro o dell'opera da progettare;
- b) il nominativo del(i) progettista(i), del responsabile unico del procedimento, del gruppo di lavoro, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione, dell'incaricato della direzione dei lavori, dell'incaricato del collaudo in corso d'opera, specificando per ogni singolo dipendente individuato i compiti e le funzioni assegnate;
- c) il termine per la consegna di tutti gli elaborati delle singole fasi di progetto (inizio, fine e durata della progettazione);
- d) gli eventuali servizi o attività, indispensabili per la progettazione, da acquisire all'esterno dell'ente.

**6.** Di eventuali ritardi o anticipi nella consegna degli elaborati di cui alla lettera c) del precedente comma si terrà opportunamente conto in sede di valutazione delle prestazioni del personale interessato.

**7.** Ove il progetto preveda la collaborazione del personale di più settori, la scheda dovrà essere sottoscritta da tutti i dirigenti interessati.

---

<sup>14</sup> **Vedasi nota 6.**

<sup>15</sup> **Art. 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:**

*“La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g). (...)”.*



**8.** Qualora non esistano le condizioni per effettuare la progettazione all'interno dell'ente, accertata sulla base del precedente comma 3, entro 15 giorni dalla certificazione del responsabile unico del procedimento di cui allo stesso comma, il dirigente del settore competente alla formazione e allo svolgimento del programma triennale individua, su apposita scheda, da trasmettere al Direttore Generale e, per conoscenza, al Sindaco ed all'Assessore di competenza:

- a) la descrizione del lavoro o dell'opera da progettare;
- b) il nominativo del responsabile unico del procedimento;
- c) il termine per la consegna di tutti gli elaborati delle singole fasi di progetto (inizio, fine e durata della progettazione).

**9.** Di eventuali ritardi o anticipi nella consegna degli elaborati di cui alla lettera b) del precedente comma si terrà opportunamente conto in sede di valutazione delle prestazioni del personale interessato.

## **Art. 5**

### **Costituzione del fondo per l'attività di progettazione interna**

**1.** Partecipa alla costituzione del fondo la percentuale dell'importo dell'opera o del lavoro posto a base di gara.<sup>16</sup>

**2.** La percentuale di cui al comma 1 è definita in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, nel seguente modo:

a) 2,00 % per le opere ed i lavori relativi a:

- 1 nuove costruzioni o ampliamenti di corpi di fabbrica oltre i 50 mq;
- 2 interventi di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria in ambito edilizio;
- 3 adeguamento barriere architettoniche in ambito edilizio;
- 4 riqualificazione ambiti pubblici esistenti [strade, piazze] con ridefinizione delle sezioni e degli spazi;
- 5 realizzazione nuovi tratti viari e nuove aree a verde con effettivi processi di rilievo e progettazione;
- 6 progettazioni con marcato grado di dettaglio e/o complessità;

b) 1,60 % per le opere ed i lavori relativi a:

- 1 interventi di rifacimento completo di componente edilizio [copertura, facciate, aree esterne] su immobile esistente, che comportano effettivi processi di rilievo e progettazione e nei quali la componente di manutenzione ordinaria non superi, in termini di incidenza economica, la quota del 70%;
- 2 interventi sul patrimonio stradale esistente senza modifiche delle sezioni [asfaltature, rifacimento marciapiedi] che comportano effettivi processi di rilievo

---

<sup>16</sup> **Vedasi nota 1.**

e progettazione e nei quali la componente di manutenzione ordinaria non superi, in termini di incidenza economica, la quota del 70%;

3 interventi sul patrimonio verde esistente che comportano effettivi processi di rilievo e progettazione e nei quali la componente di manutenzione ordinaria non superi, in termini di incidenza economica, la quota del 70%;

**3.** Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti riservati a spese di progettazione ai sensi dell'art. 16, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, contenute nei quadri economici dei progetti.<sup>17</sup>

**4.** Gli importi delle opere e dei lavori di cui all'art. 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, non vengono computati ai fini della definizione della quota destinata al fondo.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> **Art. 16, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:**

*"Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori."*

<sup>18</sup> **Art. 25, commi 1, 3 e 5-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:**

*"1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:*

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;*
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;*
- b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;*
- c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del Codice civile;*
- d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione all'Osservatorio e al progettista.*

*3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in*

**5.** Gli importi delle opere e dei lavori di cui all'art. 25, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono computati ai fini della definizione della quota destinata al fondo.<sup>19</sup>

#### **Art. 5-bis**

##### ***Costituzione del fondo per l'attività di progettazione esterna***

**1.** Partecipa alla costituzione del fondo la percentuale pari al 15% dell'1% dell'opera o del lavoro posto a base di gara.<sup>20</sup>

#### **Art. 6**

##### ***Ripartizione del fondo per l'attività di progettazione interna***

**1.** Le quote del fondo spettante per ciascun progetto sono ripartite tra i partecipanti come individuati agli articoli precedenti, tenuto conto del livello di responsabilità e della qualifica funzionale posseduta e dell'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze<sup>21</sup>, secondo la seguente tabella A:

---

umento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali".

<sup>19</sup> **Vedasi nota 19.**

<sup>20</sup> **Vedasi nota 2.**

<sup>21</sup> **Art. 4, comma 5, lettera e), del presente regolamento e vedasi nota 1.**

**Tabella A**

	<b>Figure</b>	<b>% Assegnazione</b>
1	Responsabile unico del procedimento	fino al 15%
2	Progettista/i	fino al 15%
3	Coordinatore in materia di salute e di sicurezza	fino al 5%
4	Direttore dei lavori	fino al 10%
5	Collaudatore in corso d'opera	fino al 5%
6	Gruppo di lavoro	fino a residuo 100%

**2.** Le quote, indicate nella tabella A, ove, sulla base alla normativa vigente, non vengano nominate alcune delle figure ivi indicate, vanno ad incrementare la quota del/i progettista/i.

**3.** Le quote, indicate nella tabella A, ove talune figure siano soggetti esterni, sono decurtate dalla quota del fondo interno, nella percentuale ivi indicata, e costituiscono economie.<sup>22</sup>

**4.** Le quote, indicate nella tabella A, qualora l'incarico di progettazione coinvolga, nelle distinte fasi, più settori tecnici, vengono assegnate nelle percentuali indicate nella seguente tabella B:

**Tabella B**

<b>Fasi della progettazione</b>	<b>% quota progettazione da liquidare</b>
Progetto preliminare	20%
Progetto definitivo	25%
Progetto esecutivo	55%
Totale	100%

## **Art. 7**

### **Liquidazione compensi**

**1.** Per quanto riguarda la liquidazione dei compensi relativi all'attività di progettazione interna, provvede, con apposita determinazione, il direttore generale, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, su istruttoria del dirigente del settore interessato che attesti, con apposita relazione redatta sulla base di quanto indicato nella scheda (da allegare alla relazione testé citata) di cui all'art. 4, comma 5, del presente regolamento, l'avvenuto

---

<sup>22</sup> **Vedasi nota 1.**

espletamento delle singole fasi dell'incarico, indichi il personale tecnico-amministrativo assegnato con le relative quote di spettanza ed i tempi delle singole fasi realizzati.

**2.** Per quanto riguarda la direzione lavori ed il collaudo in corso d'opera, provvede alla liquidazione, con determinazione, il dirigente del settore interessato, o suo sostituto ove lo stesso risulti direttamente interessato, rispettivamente successivamente alla redazione dello stato finale ed alla redazione del collaudo in corso d'opera, con le medesime modalità di cui al comma precedente.

**3.** Per quanto riguarda la liquidazione dei compensi spettanti al responsabile unico del procedimento relativi all'attività di progettazione esterna, provvede, con apposita determinazione, il direttore generale, successivamente alla redazione dello stato finale, su istruttoria del dirigente del settore interessato che attesti, con apposita relazione indicante l'avvenuto espletamento dei compiti connessi all'incarico ed i tempi delle singole fasi realizzati.

**4.** Gli importi da liquidare, imputati al fondo, sono calcolati al lordo degli oneri a carico dell'ente e delle ritenute a carico dei dipendenti in base alle disposizioni vigenti.<sup>23</sup>

**5.** La totalità dei dipendenti interessati al fondo non potranno usufruire del lavoro straordinario per le attività connesse alla redazione dei progetti ed alle altre attività connesse ai relativi incarichi.

## **Art. 8**

### **Iscrizione professionale**

**1.** I progetti redatti dal personale dipendente sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Cfr. parere Aran del 4 dicembre 2000, laddove alla domanda se i compensi per progettazione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 109/1994 devono essere al netto o al lordo degli oneri riflessi, si risponde che "[...] la somma complessiva deve essere intesa al lordo e non al netto degli oneri riflessi".

<sup>24</sup> **Art. 17, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:**

"I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c) (tra gli altri "gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti", n.d.r.), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra pubblica amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione".

2. I progetti possono essere altresì firmati, in assenza dell'abilitazione, da tecnici diplomati dipendenti dell'ente, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione comunale, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra pubblica amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.<sup>25</sup>

## **Art. 9**

### **Copertura rischi professionali**

1. Il regolamento di cui all'art. 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109<sup>26</sup>, definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico dell'amministrazione comunale, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> **Vedasi nota 25.**

<sup>26</sup> **Art. 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:**

*"Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, (...) adotta apposito regolamento, di seguito così denominato che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6".*

<sup>27</sup> **Art. 17, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388:**

*"Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi",*

**e art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544:**

*"Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere del rimborso al dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge".*

## CAPO III

### FONDO PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

#### Art. 10

##### **Soggetti beneficiari**

1. I soggetti beneficiari del fondo, nel caso di atti di pianificazione territoriale comunque qualificati, redatti all'interno del Comune, sono individuati nei dipendenti dell'ente che partecipano o collaborano alla redazione del piano, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) nel personale degli uffici tecnici che abbiano redatto direttamente il piano territoriale;
- b) nel personale tecnico e amministrativo che collabora per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera precedente.<sup>28</sup>

2. gli effetti della presente disciplina si intendono:

- a) per il personale di cui alla lettera a) del precedente comma, il/i firmatario/i dell'atto di pianificazione, così come d'ora in avanti definito/i;
- b) per il personale di cui alla lettera b) del precedente comma, il responsabile del procedimento ed il gruppo di lavoro, così come d'ora in avanti definito, che può ricomprendere al suo interno le figure di cui alla lettera a).

3. Sono altresì soggetti beneficiari del fondo, nel caso di redazione del PGT a cura di professionisti esterni, i componenti dell'Ufficio di Piano, avente funzione di partecipazione alla redazione degli elaborati progettuali, coordinamento tra tutti i professionisti incaricati, gestione dei rapporti interistituzionali e con altri Enti che operano nel territorio comunale e nell'area vasta.

#### Art. 11

##### **Conferimento degli incarichi**

1. conferimenti degli incarichi interni di pianificazione devono tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando di norma un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali.

---

<sup>28</sup> **Vedasi nota 1.**

**2.** Sulla base della programmazione annuale e sentita la Giunta Comunale, il direttore generale procede all'assegnazione degli incarichi di pianificazione all'interno del settore competente, laddove ne esistano i presupposti e le condizioni gestionali.

**3.** Il dirigente del settore tecnico competente, ricevuta l'assegnazione dell'incarico, individua il personale facente parte dell'equipe di lavoro per la redazione di un atto di pianificazione, elencando, su apposita scheda, da trasmettere al Direttore Generale e, per conoscenza, al Sindaco ed all'Assessore di competenza:

- a) la descrizione dell'atto di pianificazione da redigere;
- b) il nominativo del(i) firmatario(i) dell'atto di pianificazione, del responsabile del procedimento e del gruppo di lavoro, specificando per ogni singolo dipendente individuato i compiti e le funzioni assegnate;
- c) il termine per la consegna di tutti gli elaborati relativi alle diverse fasi di pianificazione;
- d) gli eventuali servizi o attività, indispensabili per la pianificazione, da acquisire all'esterno dell'ente.

**5.** Di eventuali ritardi o anticipi nella consegna degli elaborati di cui alla lettera c) del precedente comma si terrà opportunamente conto in sede di valutazione delle prestazioni del personale interessato.

**6.** Ove l'atto di pianificazione preveda la collaborazione del personale di più settori, la scheda dovrà essere sottoscritta da tutti i dirigenti interessati.

**7.** La costituzione dell'Ufficio di Piano del PGT avviene con determinazione del dirigente dell'area competente in materia urbanistica, sentita la Giunta Comunale, contenente i nominativi del personale individuato, le relative funzioni e compiti assegnati a ciascuno, i tempi di massima di produzione degli elaborati e la quota percentuale del fondo spettante a ciascuno.

## **Art. 12**

### **Costituzione del fondo**

**1.** La costituzione del fondo è pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione territoriale comunque qualificato, vigente al momento dell'affidamento dell'incarico al netto di ogni onere di legge.<sup>29</sup>

**2.** Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate dal capitolo di spesa riservato alla formazione degli strumenti urbanistici.

---

<sup>29</sup> **Vedasi nota 1**



## **Art. 12 bis**

### **Determinazione della tariffa professionale su cui calcolare l'incentivo**

1. La tariffa professionale su cui calcolare l'incentivo del 30% sarà definita ai sensi della circolare Ministero Lavori Pubblici – Direzione Generale Urbanistica – n. 6679 del 1° dicembre 1969 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In attuazione dell'art. 12, comma 3, della circolare ministeriale di cui al comma precedente, per le varianti allo strumento urbanistico generale connesse a singoli Piani attuativi, l'onorario base della tariffa professionale viene fissato nella misura del 4% dell'importo corrispondente alla fascia demografica del Comune di Seregno di cui alla tabella A della citata circolare ministeriale.

3. Per l'Ufficio di Piano del PGT, l'onorario base della tariffa viene fissato nel 10% della tariffa professionale determinata per l'affidamento degli incarichi ai professionisti esterni firmatari i documenti di PGT.

4. Fino a quando non verranno fissati in sede regolamentare ulteriori piani tariffari oltre a quello di cui al comma precedente, per ogni altra tipologia di atto di pianificazione la tariffa professionale è definita con disposizione del Segretario Generale – Direttore Generale, previa necessaria discussione interassessorile in seduta di Giunta Comunale, su proposta del Dirigente d'area.

## **Art. 13**

### **Ripartizione del fondo**

1. Le quote del fondo spettante per ciascun atto di pianificazione sono ripartite tra i partecipanti come individuati negli articoli precedenti, tenuto conto del livello di responsabilità e della qualifica funzionale posseduta e dell'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze, secondo la seguente tabella C:

**Tabella C: atti di pianificazione**

	<b>Figure</b>	<b>% Assegnazione</b>
1	Firmatario/i dell'atto di pianificazione	<b>25%</b>
2	Responsabile del procedimento	<b>15%</b>
3	Gruppo di lavoro	<b>60%</b>

## **Art. 14**

### **Liquidazione compensi**

1. Il Direttore Generale, successivamente all'iscrizione all'ordine del giorno del competente organo deliberante, provvede alla liquidazione su istruttoria del dirigente del settore interessato che attesti, con apposita relazione redatta sulla base di quanto indicato all'art. 11 del presente regolamento, l'avvenuto espletamento delle singole fasi dell'incarico, indichi il personale tecnico-amministrativo assegnato con le relative quote di spettanza ed i tempi delle singole fasi realizzati.

2. Gli importi da liquidare, imputati al fondo, sono calcolati al lordo degli oneri a carico dell'ente e delle ritenute a carico dei dipendenti in base alle disposizioni vigenti.

3. La totalità dei dipendenti che partecipano ai gruppi di redazione degli atti di pianificazione urbanistica di cui all'art. 11, commi 3 e 7, del presente regolamento non potranno usufruire del lavoro straordinario per le attività connesse alla redazione dei piani stessi ed alle altre attività connesse ai relativi incarichi.

## **Art. 15**

### **Norme applicabili**

1. Trovano altresì applicazione nel presente Capo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo precedente, in ordine all'iscrizione professionale ed alla copertura dei rischi professionali.

## **Art. 15-bis**

### **Recupero a carico dei privati**

1. Al fine di evitare indebiti arricchimenti da parte degli operatori privati, qualora, a seguito dell'affidamento dell'incarico interno di un atto di pianificazione, gli stessi dovessero economizzare le spese di redazione di piani urbanistici necessari per il rilascio di titoli concessori o assenti all'edificazione, il dirigente d'area è tenuto a recuperare dai privati interessati la spesa sostenuta dal Comune per i relativi incentivi in sede di stipula di convenzione urbanistica ovvero in sede di rilascio dell'assenso all'edificazione comunque denominato.

## **CAPO IV**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 16**

##### ***Norma transitoria***

1. Le disposizioni di cui all'art. 5- bis si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della legge 216/1995, quelle di cui al comma 2 dell'art. 5 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2000, mentre quelle di cui al comma 5 dell'art. 5 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2000.<sup>30</sup>

#### **Art. 17**

##### ***Abrogazione di norme***

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti adottati con atto di Giunta Comunale n. 180 del 27 maggio 1998 e n. 86 del 26 marzo 1999.

2. Le norme previste nel presente regolamento sono automaticamente abrogate ogni qualvolta intervengano provvedimenti normativi di fonte superiore incompatibili con la presente disciplina.

#### **Art. 18**

##### ***Entrata in vigore del regolamento***

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla ripubblicazione all'albo pretorio dell'atto deliberativo di approvazione reso esecutivo.-

---

<sup>30</sup> Cfr. *Determinazione 25/9/2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. (Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 230 del 2 ottobre 2000).*